



STATUTO DELL'ORGANISMO PER LA TENUTA

DELL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI

**Art. 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita ai sensi degli artt. 14 e segg. cod. civ. un'associazione di carattere privato con personalità giuridica denominata "Organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari", in breve "APF" (di seguito "Organismo").

L'Organismo ha sede in Roma e potrà istituire anche altrove uffici e rappresentanze. In particolare, l'Organismo si struttura attraverso sezioni territoriali aventi, in relazione al territorio, le competenze previste dalla legge, dai regolamenti nonché dalle deliberazioni dell'Organismo.

L'Organismo ha durata illimitata.

L'attività ed il funzionamento dell'Organismo sono regolati, oltre che dal presente Statuto, dal "Regolamento di organizzazione e attività", approvato dall'assemblea ordinaria, contenente le disposizioni relative all'organizzazione, alle funzioni, all'attività ed alla gestione finanziaria.

**Art. 2 - SCOPO**

Scopo dell'Organismo è provvedere alla tenuta dell'Albo unico nazionale dei promotori finanziari (di seguito Albo), di cui all'art. 31 comma 4 d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione di quanto disposto dal medesimo art. 31, comma 4. L'Organismo può svol-

gere, inoltre, ogni altra attività strumentale o connessa, che risulti necessaria o utile per il conseguimento dello scopo.

L'Organismo non ha fini di lucro.

#### **Art. 3 - ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA'**

L'organizzazione e l'attività dell'Organismo si basano sul principio di articolazione territoriale, in conformità con quanto previsto nel "Regolamento di organizzazione e attività" dell'Organismo stesso.

L'organizzazione dell'Organismo su base territoriale implica una pluralità di Sezioni territoriali, il cui numero, la cui struttura e le cui funzioni sono determinate dal Regolamento di organizzazione e attività, nel rispetto del principio di sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti all'Albo.

L'attività dell'Organismo comprende l'iscrizione dei promotori all'Albo, e quant'altro necessario per la tenuta dell'Albo, nonché ogni altra attività strumentale o connessa.

L'attività dell'Organismo si svolge nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con il Regolamento della Consob, di cui all'art. 31, comma 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, ed è soggetta a vigilanza della stessa Consob.

#### **Art. 4 - ASSOCIATI**



Possono partecipare all'Organismo le Associazioni di categoria che dimostrino il possesso dei requisiti di rappresentatività stabiliti da Consob.

L'ammissione all'Organismo è deliberata dall'Assemblea ed è subordinata al versamento della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea stessa.

Gli Associati si impegnano a partecipare stabilmente all'Organismo, ad osservare il presente statuto ed a prestare la necessaria collaborazione all'Organismo per la realizzazione dei fini istituzionali del medesimo.

La qualità di Associato si perde:

- per cessazione dell'attività dell'Associato;
- per provvedimento di esclusione;
- per perdita dei requisiti di rappresentatività;
- per recesso.

L'esclusione può essere disposta per gravi inadempimenti dell'Associato, con delibera motivata dell'Assemblea.

Sia la delibera di esclusione che quella che accerta la perdita dei requisiti di rappresentatività devono essere notificate all'interessato mediante lettera raccomandata ed acquistano efficacia decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera stessa. Entro lo stesso termine l'interessato può fare ricorso alla procedura di cui all'art. 22 del presente statuto. La proposizione del ricorso impedisce l'efficacia della delibera impugnata.

Il recesso dall'Organismo può essere effettuato previo preavviso di sei mesi.

L'uscita dall'Organismo, per qualunque motivo, non dà alcun diritto sul patrimonio del medesimo.

E' vietata la distribuzione agli Associati, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organismo.

#### Art. 5 - ORGANI

Sono organi dell'Organismo:

- a) l'Assemblea,
- b) il Comitato Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Collegio Sindacale.

#### Art. 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal membro effettivo del Comitato Direttivo più anziano per carica o in subordine per età, con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, non meno di 7 (sette) giorni prima di quello stabilito per la riunione: in caso di urgenza detto termine potrà essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Sono comunque valide le Assemblee cui, pur in assenza della convocazione, partecipano tutti gli Associati e tutti i membri del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno entro il 30



aprile ed il 30 novembre per gli adempimenti statutari. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti su proposta del Presidente.

L'Assemblea:

- procede alla nomina del Presidente nonché degli altri membri del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale, osservando le designazioni e nel rispetto delle proporzioni stabilite nei successivi artt. 8 e 13;

- delibera sulle domande di ammissione all'Organismo e sull'esclusione dal medesimo;

- delibera l'accertamento della perdita dei requisiti di rappresentatività dell'associato;

- approva il bilancio di previsione, i successivi assestamenti ed il bilancio consuntivo unitamente al rendiconto finanziario della gestione;

- determina annualmente la quota associativa per l'ammissione di nuovi Associati avendo riguardo all'ammontare delle quote già versate, debitamente rivalutate;

- approva l'indirizzo generale dell'Organismo, le proposte di modifica del presente statuto, lo scioglimento dell'Organismo

e le modalità della liquidazione;

- approva il Regolamento di organizzazione e attività.

#### ART. 7 - VOTO DELEGHE E MAGGIORANZA NELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea intervengono gli Associati, anche per delega, a mezzo di un solo rappresentante.

Gli Associati hanno diritto ad un numero variabile di voti determinato sulla base dei seguenti concorrenti principi: 1) la somma dei voti spettante agli Associati che rappresentano gli intermediari abilitati deve essere pari alla somma dei voti spettante agli Associati che rappresentano i promotori finanziari; 2) nel caso in cui una categoria di soggetti sia rappresentata da più Associati, ciascuno di questi ha diritto ad un numero di voti uguale a quello spettante agli altri Associati che rappresentano la medesima categoria.

Le deliberazioni dell'Assemblea si intendono validamente approvate con il quorum della metà più uno dei voti complessivamente spettanti agli Associati.

#### Art. 8 - NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

##### DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente nonché da altri otto membri che sono designati dalle Associazioni di categoria partecipanti all'Organismo, in modo tale che le Associazioni rappresentative dei promotori finanziari ne designino quattro e le Associazioni rappresentative degli intermediari abilitati designino gli altri quattro.



Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

I membri del Comitato Direttivo devono essere nominati fra persone di adeguata professionalità che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa di settore per gli esponenti aziendali delle banche o delle Sim o dei promotori finanziari.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni due mesi e comunque ogni qualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in videoconferenza o audioconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate:

a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Comitato Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presiden-

te ed il Segretario.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che svolge le funzioni di Segretario. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Comitato Direttivo nomina un Segretario.

#### **Art. 9 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI**

##### **DEL COMITATO DIRETTIVO**

I componenti del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Associazione di categoria che li ha designati.

La mancata partecipazione a più di tre riunioni nell'arco di un anno senza giustificato motivo così come il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dal precedente art. 8 comportano la decadenza dall'ufficio.

In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro del Comitato Direttivo durante il triennio, questi è temporaneamente sostituito, attraverso la cooptazione operata dal Comitato Direttivo, da un altro soggetto designato dalla medesima Associazione di categoria che aveva provveduto alla designazione del membro da sostituire.

L'Assemblea provvederà a ratificare le nuove nomine nella prima riunione successiva.

In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità o morte del



Presidente, subentra il membro effettivo più anziano per carica o in subordine per età, il quale rimarrà in carica fino a quando l'Assemblea avrà provveduto alla sua sostituzione.

I vecchi ed i nuovi membri scadono contemporaneamente con il decorso del triennio iniziale e sono prorogati di diritto fino alla nomina dei nuovi membri da parte dell'Assemblea.

#### Art. 10 - POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione e adotta tutti i provvedimenti idonei ad attuare nel modo migliore gli scopi dell'Organismo.

In particolare, il Comitato Direttivo:

- a) delibera sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo e rendiconto finanziario della gestione che mette a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea che deve approvarli, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- b) determina i contributi e le altre somme a carico degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione;
- c) assume i provvedimenti in ordine al Direttore Generale di cui al successivo art. 12;
- d) propone all'Assemblea l'approvazione del "Regolamento di organizzazione e attività";
- e) nomina e revoca i componenti del Comitato Ristretto, di cui all'art 10 bis, nonché i componenti degli altri comitati.

Le competenze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma precedente non possono essere in alcun modo delegate.

Non possono, altresì, essere delegate le ulteriori attività di competenza esclusiva del Comitato Direttivo espressamente previste come tali dal "Regolamento di organizzazione e attività".

Il Comitato Direttivo, salvo quanto sopra previsto, può delegare il compimento di atti ed attività di propria competenza al Presidente, ad uno o più comitati composti da suoi componenti ovvero al Direttore Generale.

Il Comitato Direttivo può delegare esclusivamente al Comitato Ristretto, di cui all'art. 10 bis, l'adozione delle delibere riguardanti i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione all'Albo.

In ogni caso, il Comitato Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; esso può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé decisioni rientranti nella delega.

#### Art. 10 bis - COMITATO RISTRETTO

Il Comitato Ristretto, ove delegato dal Comitato Direttivo ai sensi dell'articolo precedente, assume le deliberazioni riguardanti i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione all'Albo.

La composizione e la regolamentazione dell'attività del Comitato Ristretto sono disciplinate dal "Regolamento di organiz-

zazione e attività".



#### Art. 11 - POTERI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, al membro del Comitato Direttivo più anziano per carica o in subordine per età, oltre agli altri poteri previsti dal presente statuto, la rappresentanza dell'Organismo di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori *ad negotia* e *ad lites*, di compromettere in arbitri, di transigere e di conciliare vertenze giudiziarie.

#### Art. 12 - DIRETTORE GENERALE

Il Comitato Direttivo può nominare un Direttore Generale, determinandone il trattamento giuridico/economico.

Il Direttore Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo, coordina l'attività degli uffici, esercita le attribuzioni di capo del personale, predispone il progetto del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e del rendiconto economico e finanziario della gestione da sottoporre tempestivamente al Collegio Sindacale ed al Comitato Direttivo, gestisce la liquidità dell'Organismo, controlla gli impegni di spesa.

Esercita, compiendo i relativi atti, gli ulteriori poteri che gli siano stati delegati dal Comitato Direttivo.

#### Art. 13 - NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

##### DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, dei

quali uno con funzioni di Presidente, eletti dall'assemblea.

I due sindaci effettivi vengono designati dalle Associazioni di categoria partecipanti all'Organismo, in modo tale che le Associazioni rappresentative dei promotori finanziari ne designino uno e le Associazioni rappresentative degli intermediari abilitati designino l'altro.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti con la stessa modalità di designazione dei due sindaci effettivi.

I membri del Collegio Sindacale devono essere eletti fra persone di adeguata professionalità che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa di settore per gli esponenti aziendali delle banche o delle SIM o dei promotori finanziari.

Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente del Collegio stesso ogni qualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità nonché su richiesta motivata di ciascuno degli altri membri, contenente l'indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 14 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI**

##### **DEL COLLEGIO SINDACALE**

I membri del Collegio Sindacale restano in carica tre anni e



sono rieleggibili.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo, nell'arco di un anno, a più di tre riunioni del Collegio Sindacale o il verificarsi della circostanza di cui all'art. 15, comma 2, o il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dal precedente art. 13, comma 4 comportano la decadenza dall'ufficio.

In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, o decadenza durante il triennio del Presidente del Collegio Sindacale, questi è temporaneamente sostituito, come sindaco, dal sindaco supplente più anziano in ordine di età. La carica di Presidente del Collegio viene assunta da quello dei tre sindaci effettivi più anziano nella carica e, a parità, dal più anziano in ordine di età.

L'assemblea successiva procederà alla nomina del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, o decadenza durante il triennio di uno dei due membri effettivi designati dagli Associati, questi è temporaneamente sostituito dal membro supplente nominato su designazione delle Associazioni di categoria che avevano provveduto alla designazione del membro da sostituire. La successiva assemblea nominerà il nuovo sindaco supplente, su designazione delle Associazioni di categoria che avevano designato il sindaco sostituito.

I vecchi ed i nuovi membri effettivi e supplenti scadono con-

temporaneamente con il decorso del triennio iniziale e sono prorogati di diritto fino alla nomina dei nuovi membri da parte dell'Assemblea.

#### Art. 15 - POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile sull'attività dell'Organismo e vigila sulla sua gestione amministrativa e sul rispetto da parte del medesimo e dei suoi Organi delle disposizioni di legge, di regolamento e del presente Statuto che ne definiscono i compiti e ne disciplinano l'attività; a tal fine può richiedere ai membri del Comitato Direttivo e al Direttore Generale notizie sull'attività dell'Organismo.

I membri del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Essi partecipano a tutte le adunanze dell'Assemblea nonché a tutte le riunioni del Comitato Direttivo. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni del Comitato Direttivo nell'arco di un anno ovvero a due adunanze consecutive dell'Assemblea determina la decadenza dall'ufficio.

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce ogni semestre al Comitato Direttivo sui risultati dell'attività di vigilanza svolta e segnala loro senza indugio le irregolarità e le violazioni riscontrate.

Il Collegio Sindacale comunica senza indugio oltre che al Co-



mitato Direttivo, anche alla Consob le irregolarità gravi riscontrate nell'attività di vigilanza.

#### Art. 16 - COMPENSI

Ai membri del Comitato Direttivo, del Collegio Sindacale e delle Sezioni Territoriali spetta un gettone di presenza alle riunioni il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea.

Spetta altresì ai membri del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale il rimborso delle spese che siano state specificamente autorizzate dal Comitato Direttivo, con le modalità annualmente determinate anche in via forfettaria dal Comitato Direttivo stesso. Al Presidente dell'Organismo e al Presidente del Collegio Sindacale spetta altresì un compenso fisso determinato annualmente dall'Assemblea.

A ciascuno dei membri del Comitato Direttivo spetta inoltre un compenso, di importo equivalente al gettone di presenza, nel caso di incarichi ad essi attribuiti dal Comitato Direttivo.

Ai membri del Comitato Ristretto e dei comitati previsti dall'art. 10 spettano gli stessi compensi nonché il rimborso delle spese, nella stessa misura e nelle stesse modalità stabilite per i membri del Comitato Direttivo.

Ai membri delle Commissioni Esaminatrici spetta un gettone di presenza alle sedute di esame nonché l'eventuale ulteriore compenso i cui importi sono determinati annualmente dall'As-

semblea.

#### Art. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale, il personale e gli eventuali collaboratori dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob.

#### Art. 18 - FONDO COMUNE

Il fondo comune è destinato alla copertura delle spese di tutte le attività dell'Organismo ed è costituito come segue:

- dalle quote associative;
- dalle eccedenze attive della gestione.

La liquidità dell'Organismo deve essere depositata presso una banca o investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati.

I prelevamenti ed i pagamenti possono essere effettuati dal Presidente con firma singola o da altri nell'ambito dei poteri e delle deleghe conferiti dal Comitato Direttivo.

#### Art. 19 - BILANCIO DI PREVISIONE, BILANCIO CONSUNTIVO E REN-

#### DICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di riferimento, l'Assemblea approva il bilancio di previsione, mentre entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio, l'Assemblea approva il



bilancio consuntivo ed il rendiconto finanziario della gestione presentati dal Comitato Direttivo, corredati dalla relazione sull'attività svolta e dalla relazione del Collegio Sindacale.

**Art. 20 - SOSPENSIONE DEGLI ORGANI E COMMISSARIAMENTO -**

**SCIoglimento**

Nel caso di temporanea impossibilità di funzionamento o di inattività degli organi, gli stessi sono sostituiti temporaneamente dal Commissario nominato dalla Consob, anche su richiesta dell'Organismo.

Il Commissario opera fino a quando l'Organismo non riprenda lo svolgimento delle attività e, conseguentemente, la Consob ritenga superate le ragioni della sua nomina.

L'indennità spettante al Commissario è determinata dalla Consob ed è a carico dell'Organismo.

Lo scioglimento dell'Organismo si verifica per la sopravvenuta impossibilità definitiva di proseguire l'attività o di realizzare gli scopi istituzionali, nonché per le altre cause di legge.

**Art. 21 - LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento, il fondo comune sarà destinato secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea, ferma restando la possibilità di restituzione agli Associati entro il limite di quanto sia stato da loro inizialmente conferito.

**Art. 22 - CONTROVERSIE**

Tutte le eventuali controversie fra un Associato e l'Organismo, nonché fra Associati inerenti all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente statuto e delle delibere degli organi dell'Organismo saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, che giudicherà inappellabilmente, in via irrituale, *ex bono et aequo*, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabile una sola volta per 30 (trenta) giorni, in caso di complessità istruttorie.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna parte ed il terzo dai primi due. Qualora entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di una delle parti all'altra, per lettera raccomandata contenente l'oggetto della controversia, l'invito alla procedura e la designazione del proprio arbitro, l'altra parte non procedesse con le stesse modalità alla designazione del proprio arbitro, o qualora entro 20 giorni dalla designazione del secondo arbitro i due arbitri non avessero scelto il terzo arbitro, su istanza di ognuna delle parti interessate il Presidente del Tribunale di Roma procederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri mancanti.

#### Art. 23 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto trovano applicazione le norme del codice civile, nonché delle leggi speciali concernenti l'attività dell'Associazione.


F.ti: Giovanna GIURGOLA

Gennaro MARICONDA, Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di

PARTI.

Roma, li 4 DICEMBRE 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marta" followed by a stylized surname.